



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1661

Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Stefano Sardelli dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e ss. mm. ii. (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari") e in particolare la disciplina stabilita all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale sulle situazioni impeditive all'iscrizione (e al mantenimento dell'iscrizione) all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF di cui alla delibera n. 919



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

del 28 maggio 2018, ai sensi dei quali l'Organismo adotta la cancellazione per perdita dei requisiti di iscrizione dall'albo unico dei consulenti finanziari in conseguenza della sopravvivenza di un situazione impeditiva, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera CONSOB n. 7340 del 1° settembre 1993 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Stefano Sardelli, nato a Volterra (PI) il 10 giugno 1959 [omissis];

VISTO il provvedimento del 26 agosto 2020, con cui la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Invest Banca S.p.A. (con sede a Empoli (FI), nel prosieguo "Invest Banca" o anche solo "la Banca") e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ("AS") ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);

VISTA la nota del 5 maggio 2021, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Stefano Sardelli in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la nota del 23 febbraio 2021, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del sig. Stefano Sardelli e ricevuta in pari data dall'interessato (prot. OCF n. 12023/2021), con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE le note trasmesse dalla Consob e dalla Banca d'Italia, rispettivamente, il 21 ottobre 2020 e il 20 aprile 2021, con le quali è stato dato riscontro alle richieste di informazioni presentate dall'OCF (prot. OCF n. 50890/2020 e n. 29526/2021);

VISTA la comunicazione del 15 marzo 2021, ricevuta dall'OCF in pari data (prot. OCF n. 19589/2021), nella quale l'interessato ha formulato le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari dell'OCF;

CONSIDERATE tutte le osservazioni e il documento trasmessi dal sig. Stefano Sardelli con la suddetta comunicazione, in particolare riferite a:

A) [omissis] rapporto di lavoro con la Banca;

B) [omissis];

C) l'asserita indisponibilità da parte del sig. Stefano Sardelli di informazioni dirette sulle motivazioni del provvedimento di crisi della Banca e la asserita estraneità alle perdite patrimoniali registrate;

ACCERTATA la sussistenza della situazione impeditiva all'iscrizione all'albo del sig. Stefano Sardelli ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 472/1998 in quanto il predetto consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ha svolto funzioni di direzione nella Banca nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi della stessa (esercizi del 2018 e del 2019), avendo egli ricoperto l'incarico



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

di direttore generale dal 9 febbraio 2004 fino a (almeno e come dedotto dall'interessato stesso) il 21 marzo 2020;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate dall'interessato consistono in una mera rappresentazione e/o ricostruzione di fatti e circostanze non suffragate da alcun atto o documento all'infuori di un articolo di stampa che risulta privo di attendibilità tale da assurgere a fonte di prova della sua estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della Banca;

VALUTATO, pertanto, avuto riguardo alla natura della valutazione che l'Organismo deve compiere ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 472/1998, che le osservazioni trasmesse dal sig. Stefano Sardelli sono sostanzialmente non idonee a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della Banca, in particolare tenuto conto di quanto rappresentato dalla Banca d'Italia ossia che nel provvedimento di amministrazione straordinaria della Invest Banca si dà conto che *[omissis]*;

PRESO ATTO che *[omissis]*;

CONSIDERATO altresì che dalla ulteriore documentazione acquisita dall'Organismo non risulta alcun evidente elemento da cui, singolarmente o nel suo complesso, possa essere oggettivamente ritenuta l'estraneità del sig. Stefano Sardelli ai fatti che hanno determinato la crisi della Banca;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria funzioni di direzione per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

VALUTATA per le motivazioni espresse l'inidoneità degli elementi comunicati dal sig. Stefano Sardelli a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la amministrazione straordinaria della Banca e pertanto a inibire l'operatività della situazione impeditiva accertata;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Stefano Sardelli, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione del predetto consulente finanziario dall'albo unico dei consulenti finanziari;

DELIBERA:

1. Il sig. Stefano Sardelli, nato a nato a Volterra (PI) il 10 giugno 1959 *[omissis]*, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.
2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 11 maggio 2021

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Carla Bedogni Rabitti